

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 53 dal Reg.

OGGETTO: MODIFICA ART.47/BIS - TRATTATIVA PRIVATA.

Data 27/9/2001

L'anno duemilauno, il giorno ventisette del mese di Settembre

alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominate:

Table with columns for CONSIGLIERI, Presenti, Assenti, and a stamp from COMUNE DI RADDUSA PROV. DI CATANIA.

Assegnati n. 15
In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 9
Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Virzi Patrizia nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Vincenzo Distefano La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori Speciale - Pulvirenti - Allegra

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità,

ai sensi dell'art. 53 della legge 9 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera d) hanno espresso parere FAVOREVOLE

## IL PRESIDENTE

introduce il punto di cui all'oggetto dando lettura della proposta di delibera presentata dal responsabile del servizio tecnico.

Nomina scrutatori: Speciale, Pulvirenti e Allegra.  
Allenore: 19,20 centra il Sindaco.

Il Cons. Pulvirenti specifica che prioritariamente bisogna invitare le ditte locali che hanno residenza a Raddusa e successivamente quelle esterne.

Il Cons. Margherone si trova d'accordo con il Cons. pulvirenti e chiede parere tecnico sul rispetto della legalità di invitare prioritariamente le ditte locali.

Il tecnico risponde che è legale invitare prioritariamente alla trattativa privata le ditte locali che non devono essere inferiori a tre, in caso contrario ricorrere all'invito delle ditte esterne che presentano analoghe caratteristiche di quelle locali.

Il Cons. pulvirenti propone di aggiungere nel regolamento che prioritariamente devono essere invitate le ditte locali che hanno residenza a Raddusa iscritte all'albo dei fornitori e in mancanza procedere ad invitare le ditte esterne che presentano le stesse caratteristiche di quelle locali.

Il Presidente sottopone ai voti la proposta del Cons. Pulvirenti che viene accolta all'unanimità da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Esce il Cons. Cigna. Presenti n. 8 Consiglieri.

A questo punto il Presidente procede a sottoporre ai voti la proposta modificata.

Consiglieri presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Acquisiti i pareri a norma di legge

Richiamata la propria deliberazione n.82 del 28/7/94 esecutiva con la quale è stato adottato il regolamento comunale dei contratti;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla modifica dell'art; 47/BIS del sopracitato regolamento così come segue:

"ART. 47/BIS - TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'Ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge e dagli articoli 12 e 19 della L.R. 4/96, l'ente può procedere a trattativa privata, tranne di espresso divieto in uno dei seguenti casi:

- quando stante l'urgenza siano evidenti la necessità e la convenienza;
- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privatativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali, artistiche o professionali;
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali.

non compatibili con quelli, in dotazione;

- per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocumento o disfunzioni allo espletamento dell'intero servizio;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato.

L'Ente tratterà prioritariamente ad invitare le ditte locali che hanno residenza a Raddusa iscritti all'albo dei fornitori e in mancanza procedere ad invitare le ditte esterne che presentano le stesse caratteristiche di quelle locali, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di tre, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi.

Le richieste di offerta, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente documentazione o depliants.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Le fasi di procedimento della trattativa privata sono le seguenti:

1) individuazione da parte del responsabile del servizio interessato dell'oggetto del contratto, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa;

2) diramazione della richiesta di offerta con lettera con lettera R.R.R. o da notificare che contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;

3) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi previsti nella richiesta;

4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;

5) confronto delle offerte ammesse;

6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente;

7) comunicazione all'interessato.

Qualora non sono conosciute ditte idonee, e pertanto non sarà applicabile il comma 3°, e nei casi previsti dalle norme vigenti, sarà redatto e pubblicato apposito avviso, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal responsabile dell'U.T.C. a tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Nei casi di cui al precedente comma la procedura avrà inizio con la deliberazione a contrattare che approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui al precedente settimo comma."



## DELIBERA

1) Di modificare l'art. 47/bis del regolamento comunale dei contratti come segue:

### “ART. 47/BIS – TRATTATIVA PRIVATA.

La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'Ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge e dagli articoli 12 e 19 della L.R. 4/96, l'ente può procedere a trattativa privata, tranne di espresso divieto in uno dei seguenti casi:

- quando stante l'urgenza siano evidenti la necessità e la convenienza;
- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali, artistiche o professionali;
  
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione;
- per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocimento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato.

L'Ente tratterà prioritariamente ad invitare le ditte locali che hanno residenza a Raddusa iscritti all'albo dei fornitori e in mancanza procedere ad invitare le ditte esterne che presentano le stesse caratteristiche di quelle locali, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di tre, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi.

Le richieste di offerta, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente documentazione o depliant.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Le fasi di procedimento della trattativa privata sono le seguenti:

1) individuazione da parte del responsabile del servizio interessato dell'oggetto del contratto, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa;

2) diramazione della richiesta di offerta con lettera con lettera R.R.R. o da notificare che contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;

3) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi previsti nella richiesta;

4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;

5) confronto delle offerte ammesse;

6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente;

7) comunicazione all'interessato.

Qualora non sono conosciute ditte idonee, e pertanto non sarà applicabile il comma 3°, e nei casi previsti dalle norme vigenti, sarà redatto e pubblicato apposito avviso, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal responsabile dell'U.T.C. a tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Nei casi di cui al precedente comma la procedura avrà inizio con la deliberazione a contrattare che approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui al precedente settimo comma."

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

*Vicini Patrone*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Patrone*

Il Segretario Comunale

*Patrone*

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **4 NOV. 2001** per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il **4 NOV. 2001**

IL Messo Comunale

*Patrone*

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal **4 NOV. 2001** al **18 NOV. 2001** (art.11, L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni  
COMUNE DI RADDUSA  
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il Messo comunale di questo Comune dal **18-12-01** al **28-12-01**

*Patrone*

Li, \_\_\_\_\_

*Patrone*

Il Segretario Comunale  
*Patrone*

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n.

Seduta del

**ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art.18 comma 6  
Legge regionale 3/12/1991 n.44  
Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

*Patrone*

Per copia conforme all'originale

Raddusa, Li

IL RESPONSABILE

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 49 del Reg.

OGGETTO: MODIFICA ART. 43 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI.

Data 17/9/2001.

L'anno duemilauno e seguenti, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominate:

CONSIGLIERI		Presente	Assenti	CONSIGLIERI		Presente	Assenti
1) SPECIALE	ROBERTO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO		X
2) LA MASTRA	FILIPPO	X		12) LEONARDI	FRANCESCO	X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE	X	
4) PAGANA	ANTONINO		X	14) ZINGALE	VINCENZO	X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO			X
6) VIRZI'	SALVATORE F.	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) CUNSOLO	BARBARO	X					
9) SCAMARDA	GAETANO		X				
10) CIGNA	FILIPPO		X				

Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri:

Presenti n. 10

In carica n. 15

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Ins. Patrizia Virzi** nella sua qualità di **Presidente**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr. Vincenzo Distefano**. La seduta è **pubblica**
- Nominati scrutatori i Signori **La Mastra - Zingale - Di Quattro**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 6 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera b) hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

## IL PRESIDENTE

introduce il secondo punto posto all'o.d.g. di pari oggetto e lascia la parola al tecnico comunale Geom. Treccarichi per relazionare in merito.

Entra il Cons. Scamarda alle ore 20,30. Presenti n. 11 Consiglieri.

Dopo la relazione del tecnico il Cons. Leonardi propone la rettifica della proposta dell'Amministrazione come segue:

- a) autorizzare il responsabile del servizio all'acquisto di beni e servizi fino a f. 3.000.000 ricorrendo ad idonea ditta del luogo iscritta all'albo dei fornitori dell'Ente;
- b) per importi superiori a f. 3.000.000 e fino a 10.000.000 ricorrendo alla trattativa privata con l'invito di n. 3 ditte idonee del luogo iscritte all'albo dei fornitori dell'Ente, in caso di mancanza di ditte locali ricorrere a ditte esterne che hanno le stesse caratteristiche delle ditte sopra citate.

Il Presidente a questo punto sottopone ai voti la proposta del Cons. Leonardi che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 6 (La Mastra, Di Quattro, Scamarda, Speciale, Cunsolo, Virzì Salvatore)

La proposta non viene accolta.

Alle ore 21,07 esce il Cons. Leonardi. Presenti n. 10 Consiglieri.

Il Cons. Pulvirenti evidenzia di integrare la proposta presentata dall'Amministrazione con l'aggiunta di procedere all'acquisto di beni e servizi invitando una ditta locale iscritta all'albo dei fornitori, in caso di assenza procedere con invito ad altre ditte.

Il Presidente successivamente sottopone ai voti la proposta dell'Amministrazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 3 (Virzì Patrizia, Gioco, Zingale)

Pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Acquisiti i pareri a norme di legge;

Richiamata la propria delibera n. 82 del 28/7/94, esecutiva, con la quale è stato adottato il regolamento Comunale dei contratti;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 43 del sopracitato regolamento così come segue:

"ART. 43 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI"

- 1) L'acquisizione di beni e servizi sino all'importo di f. 10.000.000 oltre Iva viene effettuata dal capo Gruppo competente, che procede alla liquidazione della spesa in conformità al Regolamento Comunale di contabilità.
- 2) Ogni biennio l'importo sopraindicato sarà aggiornato sulla base dei dati ISTAT;

- 3) La fornitura viene acquisita:
- a) per ordinazione diretta dal responsabile suo delegato ad una locale ditta iscritta all'albo<sup>dei fornitori</sup> o, in caso di assenza di categoria di iscrizione, presso altre ditte per importi sino a f. 5.000.000 oltre IVA;
  - b) previa richiesta di offerta da parte di almeno tre ditte<sup>locali</sup> iscritte all'Albo dei fornitori o, in caso di assenza di categoria d'iscrizione presso altre ditte per importi sino a f. 10.000.000 oltre IVA;
- 4) Nel caso di assenza di iscrizione nella categoria prescritta o di una sola ditta iscritta, si prescinde dalla richiesta di offerta.
- 5) Si prescinde, inoltre, dall'acquisizione di preventivi nel caso di beni coperti da copyright.

Visto l'O.R.E.L. vigente nella regione Siciliana

#### D E L I B E R A

- 1) di modificare l'art. 43 del regolamento Comunale dei contratti come segue:

"ART. 43 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI".

- 1) L'acquisizione di beni e servizi sino all'importo di f. 10.000.000 oltre IVA viene effettuato dal responsabile del servizio che procede alla liquidazione della spesa in conformità al Regolamento Comunale di contabilità.
- 2) Ogni biennio l'importo sopraindicato sarà aggiornato sulla base dei dati ISTAT;
- 3) La fornitura viene acquisita:
  - a) per ordinazione dal responsabile del servizio o suo delegato ad una ditta locale iscritta all'albo dei fornitori o, in caso di assenza di categoria di iscrizione presso altre ditte per importi sino a f. 5.000.000 oltre IVA;
  - b) previa richiesta di offerta da parte di almeno tre ditte locali, iscritte all'albo dei fornitori o, in caso di assenza di categoria di iscrizione presso altre ditte per importi sino a f. 10.000.000 oltre IVA;
- 4) Nel caso di assenza di iscrizione nella categoria prescritte o di una sola ditta iscritta, si prescinde dalla richiesta di offerta.
- 5) Si prescinde, inoltre, dall'acquisizione nel caso di beni coperti da copyright.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

*Vincenzo Paparisa*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*[Signature]*

Il Segretario Comunale

*[Signature]*

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **30 SET. 2001** per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il **30 SET. 2001**

Il Messo Comunale

*[Signature]*

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal **30 SET. 2001** al **14 OTT. 2001** (art.11, L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni

Il Messo comunale  
IL MESSO COMUNALE  
Giuseppe Ponzio

*[Signature]*

Il Segretario Comunale

*[Signature]*

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n. Seduta del  
APPROVATO DAL CO.RE.CO. AI SENSI DELLA  
L.44/91 ART. 18 COMMA 6.

IL PRESIDENTE

**ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art.18 comma 6°  
Legge regionale 3/12/1991 n.44  
Il Segretario Comunale

*[Signature]*

Per copia conforme all'originale

Raddusa, Li

IL RESPONSABILE

**Copia di deliberazione del Consiglio comunale**

N. 42 del Reg.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

Data 02/05/95

L'anno millenovecentonovant **ACINQUE+**, il giorno **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominate:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	GRASSIA VINCENZO	X		11)	CIGNA ROSA MARIA	X	
2)	PULVIRENTI GIUSEPPE	X		12)	CAPONETTI FILIPPO	X	
3)	OLIVERI ANGELO	X		13)	RENDA GIOVANNI	X	
4)	LAURIA SALVATORE		X	14)	LAURIA PAOLO	X	
5)	BONGIOVI' GIUSEPPE		X	15)	MAROTTA COSIMO	X	
6)	PALACINO SERAFINO		X	16)	PISTORIO VINCENZO	X	
7)	VIRZI' SALVATORE F.	X		17)	GRASSO MARIANO	X	
8)	DRAGONE GIACOMO	X		18)	ALLEGRA LUIGI	X	
9)	TURRISI MICHELE		X	19)	GARAO MICHELE	X	
10)	BRULLO ANGELO	X		20)	LA MASTRA ANTONINO		X

Assegnati n. 20  
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 15  
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **GRASSIA VINCENZO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr. Vincenzo Distefano** La seduta è **pubblica**
- Nominati scrutatori i Signori: **Virzi, Pulvirenti, Pistorio**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera *g*) hanno espresso parere

## IL PRESIDENTE

Introduce il punto 4 posto all'o.d.g. di pari oggetto e lascia la parola per relazionare in merito al Sindaco quale proponente dell'argomento.

Il Sindaco riferisce che la L.R.10/93 impone l'obbligo per l'Ente che per qualsiasi forniture o realizzazioni di opere anche quanto sempre senza di piccoli importi necessita provvedere mediante pubblico incanto.

Ciò comporta un notevole dispendio di tempo per altro con documento per quello che si deve realizzare. Basta pensare che dall'approvazione del bando alla realizzazione dell'appalto trascorrono almeno 60 gg.

Se si pensa poi che tale tempo può essere protetto anche per la mancata attenzione del responsabile del settore.

Con il pubblico incanto spesso volte le imprese locali non riescono ad aggiudicarsi i lavori creando all'uopo disoccupazione che in parte potrebbe essere lenita se alle stesse fosse possibile aggiudicare lavori e forniture.

Ciò che si chiede in questa sede è l'autorizzazione alla G.M. di potere essere autorizzata per le forniture e la realizzazione di importi che non superano i 20 milioni di avvalersi di sistemi diversi da pubblico incanto.

Il cons. Allegra riferisce di non potere accettare supinamente la proposta avanzata dall'Amministrazione perchè l'argomentazione addotta dal Sindaco non soddisfa minimamente la richiesta.

Non lo convince per diversi motivi, 1) il Consiglio resterebbe sprovvisto della sua naturale funzione; 2) L'Amministrazione non realizzerebbe importi fino a 20 milioni soltanto, ma tanti importi da non consentire più il ricorso al pubblico incanto; 3) invitare solo ditte locali corrisponderebbe ad eliminare la concorrenza di quante altre potrebbero partecipare in assenza della limitatezza dell'invito alle sole ditte locali.

Per tale motivo fin da adesso si dichiara contrario a spogliare il Consiglio dalla sua funzione.

Resta dell'avviso che il Consiglio deve essere sovrano almeno in quelle cose che la legge gli attribuisce.

Il Sindaco ribadisce quello già detto in precedenza.

Il cons. Grasso preannuncia, il suo voto contrario; per tutelare il ruolo per cui è stato votato, e garantire la democrazia all'interno del C.C., poichè tale principio viene a mancare, trasferendo la competenza del consiglio alla G.M. di essere contrario.

Il Cons. Pistorio riferisce che la G.M., quando si presenta il caso di essere autorizzata, alla trattativa privata, può



richiederlo in tempo utile, così non viene spogliato il C.C. della sua funzione, e nello stesso tempo valuta la necessità di autorizzare o meno.

Il Sindaco sottolinea ancora una volta l'importanza dell'autorizzazione della G.M. ad effettuare quale trattativa privata fino all'importo di 20 milioni in quanto spesso ci si trova di fronte a situazioni di notevole disagio che l'Amministrazione osservando l'iter burocratico normale può realizzare in tempi successivi creando a volte un serio pericolo per la popolazione (esempio): comprare del cemento a trattativa privata si può ottenere subito il materiale richiesto ed intervenire con celerità sui lavori da effettuarsi.

Il Presidente riferisce che dal dibattito emerso trova positivo attivarsi nel rispetto della democrazia e di tutti, e si impegna di portare in C.C. un regolamento che disciplina la materia e con l'obbligo per gli amministratori di invitare le ditte che dal Consiglio saranno suggerite.

Il segretario Comunale riferisce per quanto di competenza e che quando è emerso dal dibattito consiliare di riformulare il suo giudizio di legittimità sull'atto come segue: esprimere parere favorevole per quanto concerne i punti cui può farsi ricorso alla trattativa privata previste nella L.R. 10/93 mentre esprime parere negativo quando si vuol fare ricorso alla trattativa privata negli altri punti cui obbligatoriamente si deve far ricorso al pubblico incanto. Esprime parere favorevole nei casi previsti nell'art.65 della L.R. 10/93 art.9 D.L. 358/92.

Negli altri casi ovvero quanto trattasi di lavori o forniture di beni e servizi si esprime parere negativo alla trattativa privata.

Il Presidente a questo punto sempre assistito dai prefati scrutatori sottopone ai voti la proposta di modifica del regolamento dei contratti presentato dall'Amministrazione e dallo stesso viene accertato e proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.15
" votanti	n.15
Voti favorevoli	n.12
Voti contrari	n. 3 (Allegra - Grasso - Pistorio)

Pertanto

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i superiori interventi;  
Preso atto della votazione;  
Preso atto della riformulazione del parere del Segretario;  
Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della l.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91;  
Ritenuto necessario per i motivi suddetti la G.M. a ricorrere a metodi diversi dai pubblici incanti, e nei casi consentiti dalla legge, quanto l'importo della fornitura e dei beni e

servizi sia inferiore a 20 milioni IVA esclusa.

Vista la precedente delibera n.82 del 28/07/94 con la quale è stato approvato il regolamento dei contratti,

Visto l'art.61 della L.R.26/93

Visto l'O.R.E.L.

### D E L I B E R A

- 1) Integrare il regolamento dei contratti approvato con la citata deliberazione n.82/94 con l'aggiunta del seguente articolo: " Per il buon funzionamento dell'azione amministrativa la G.M. per la fornitura di beni, servizi e per lavori di manutenzione è autorizzata dal C.C., in via generale, a deliberare modalità di scelta contraente diverse dal Pubblico incanto qualora la singola fornitura abbia un valore non superiore a £ 20.000.000 (IVA esclusa)";
- 2) di abrogare ogni altra determinazione o articolo in precedenza che risultassero in contrasto con l'integrazione di cui al punto precedente;
- 3) dare mandato all'ufficio di Segreteria di provvedere all'aggiornamento del precedente regolamento dei contratti.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

llo. VINCENZO GRASSIA

Il Segretario Comunale

o. DR. VINCENZO DI STEFANO

Il Consigliere Anziano

llo. PULVIRENTI GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 4 GIU. 1995 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

- con lettera n. ...., in data ..... è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

Sezione provinciale di ..... (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, il 5 GIU. 1995



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4 GIU. 1995 al 18 GIU. 1995 come Preside Comunale Giuseppe Porzio a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO .....

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

di ricorso (Art. 18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il .....

Il Segretario Comunale

llo. ....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, il 12-12-95



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

CO.RE.CO. SEZIONE PROVINCIALE  
CAGLIARI  
Prot. n. 11176/8672 del 9-8-95

~~ANNUNCIATA~~ Vedi decisione

P.C.C.  
IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*



**Deliberazione originale del Consiglio comunale**

N. 82 del Reg.  
Data 28/07/94

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

COMUNE DI RADDUSA  
PROV. DI CATANIA  
007184 22AGG94  
del mese di luglio  
soggetto. CLAS FASC

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno ventotto alle ore 20,15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune

Ala aggiorn. convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) GRASSIA VINCENZO	X		11) CIGNA ROSA MARIA	X	
2) PULVIRENTI GIUSEPPE	X		12) CAPONETTI FILIPPO	X	
3) OLIVERI ANGELO	X		13) RENDA GIOVANNI		X
4) LAURIA SALVATORE	X		14) LAURIA PAOLO	X	
5) BONGIOVI GIUSEPPE		X	15) MAROTTA COSIMO		X
6) PALACINO SERAFINO	X		16) PISTORIO VINCENZO		X
7) VIRZI SALVATORE F.	X		17) GRASSO MARIANO		X
8) DRAGONE GIACOMO		X	18) ALLEGRA LUIGI		X
9) TURRISI MICHELE	X		19) GARAO MICHELE		X
10) BRULLO ANGELO	X		20) LA MASTRA ANTONINO		X

Assegnati n. 20  
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 11  
Assenti n. 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GRASSIA VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor DISTEFANO Dr. VINCENZO. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: Palacino - Virzi - Lauria Paolo.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera f) hanno espresso parere Favorevole

## IL PRESIDENTE

Introduce il punto 3 dell'ordine del giorno di pari oggetto, e invita il Vice-Sindaco Cigna Gaetano a relazionare in merito;

SENTITA la relazione del Sindaco dalla quale emerge che il Regolamento Comunale dei contratti di questo Comune contiene dei punti che occorre modificare per rimuovere dei vizi che, pur se prevalentemente di natura formale, potrebbero produrre effetti negativi per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

### PREMESSO:

- che con delibera di C.C. n. 62 del 29-11-93, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 15-3-94 prot. n. 1571, è stato approvato il Regolamento dei contratti, ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 142/90;

### CONSIDERATO:

- che lo scopo principale del Regolamento è quello di assicurare il rispetto della Legge in materia di contratti, nella certezza della trasparenza, efficacia, pari opportunità fra cittadini, ma senza trascurare la necessità che l'articolato in esso contenuto sia sia quanto più chiaro possibile, per evitare equivoci, contrasti e contraddizioni fra una norma e l'altra del Regolamento e della Legge, o addirittura dello stesso Regolamento;
  - che, pur se i principi generali su cui si muove ed ai quali si ispira sono assolutamente da riconfermare, si deve concordare con il Sindaco in quanto il Regolamento dei contratti contiene alcuni punti che vanno meglio chiariti e completati per dipanare gli equivoci e le confusioni che ne potrebbero conseguire;
  - che, a solo titolo esemplificativo, l'art. 5, punto 5.6, assegna ai responsabili degli uffici e dei servizi l'approvazione degli avvisi d'asta, gli schemi e i bandi di gara (.....) in contrasto con l'art. 4, punto 1 d), che ne assegna alla giunta Municipale la competenza. Oppure l'art. 24, punto 6, prevede l'applicazione di una norma abrogata dall'art. 152, comma 4, della L.R. n. 25/93;
  - che, per tutti i motivi sopraesposti, occorre modificare il Regolamento Comunale dei contratti in premessa indicato;
- Il Presidente mette ai voti la proposta e assistito dai prefati scrutatori, accerta e proclama la seguente votazione:  
Consiglieri presenti e votanti n.11, favorevoli n.11.

Pertanto:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visto l'esito della votazione;

acquisiti i pareri di cui alla L.R. n.48/91

## D E L I B E R A

Di modificare il Regolamento dei contratti Comunali già approvato con delibera di C.C. n.62 del 29/11/93, come risulta dal nuovo elaborato allegato al presente atto del quale ne forma parte integrante e sostanziale.



6 DIC. 1995

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE CENTRALE  
Via Trinacria 34  
9 0 1 4 4 P A L E R M O


*UPE*  
*September*  
*L*

RISPOSTA A .....  
DEL .....  
GRUPPO I PROT. N. 8578

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO  
DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

OGGETTO: Trasmissione decisione n. 11176 / 8678 .-

ALLEGATI N. ....

Al COMUNERADDUSA

e, p. c.

All'Assessorato Regionale  
degli Enti Locali

S E D E

Al Presidente del Collegio  
dei Revisori dei Conti

del Comune di RADDUSA

Alla Sezione Prov.le  
CO.RE.CO. di

Si trasmette copia della decisione adottata da questo  
CO.RE.CO. Sezione centrale nella seduta del 9-8-95  
relativa alla deliberazione n. h2 del 2-5-95  
di Codesto Ente.-

IL SEGRETARIO  
(Dr. G. Giuffrida)

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

*Vincenzo Guazzia*

Il Segretario Comunale

*Luigi Di Stefano*

Il Consigliere Anziano

*Roberto Di Stefano*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 7 AGO. 1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n....., in data....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
  - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
  - Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li 8 AGO. 1994



Il Segretario Comunale

*Luigi Di Stefano*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 7 AGO. 1994 al 21 AGO. 1994 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
  - dell'atto (Art. 18, comma 6);
  - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

IL MESSAGGERO  
Mariano Grasso

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li 9 NOV. 1994

Il Segretario Comunale

*Luigi Di Stefano*

CENTRALE  
CO.RE.CO. - SEZIONE PROVINCIALE

13853/14537 CATANIA PALERMO  
Prot. n. .... seduta del 13-10-94

VISTO

.....


P. C.  
IL DIRIGENTE




COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DEI CONTRATTI



APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 28/07/1994



COMUNE DI RADDUSA  
Provincia di Catania

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

- C A P O I -

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME APPLICABILI

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale, l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.

2. Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

ART. 2 - OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene redatto in conformità al disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la disciplina delle procedure da adottare per i contratti del Comune.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare, nell'attività amministrativa, il perseguimento di fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE

1. In conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142, recepita dall'art. 1, comma 1 lett. i) della legge Reg. n. 48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso, di deroga al pubblico incanto.

2. Con la deliberazione, inoltre:

- a) deve essere approvato lo schema di contratto;
- b) devono essere indicate le generalità e qualifica dell'incaricato alla stipulazione nonché quelle di un suo sostituto in caso di eventuale sua impossibilità o incompatibilità.
- c) il soggetto rogante.



3. L'incaricato della stipula di un contratto che ritenesse gli elementi incompleti o irregolari dovrà prontamente riferirne con relazione scritta al Sindaco per le ulteriori determinazioni.

4. Il Sindaco, per gravi fondati motivi, potrà sempre sostituirsi all'incaricato della stipula di un contratto riferendone, alla prima successiva riunione, alla Giunta Municipale per una presa d'atto.

#### ART. 4 - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Spetta alla Giunta Municipale:

- a) approvare la deliberazione che autorizzi il pubblico incanto;
- b) proporre al Consiglio Comunale, motivando, un sistema di gara diverso dal pubblico incanto, fatto salvo il ricorso al cottimo fiduciario, la cui disposizione è di competenza del Sindaco;
- c) approvare il verbale di aggiudicazione nei casi di cottimo fiduciario e trattativa privata;
- d) approvare gli schemi dei bandi di gara ed i quotidiani e settimanali su cui effettuare gli avvisi d'asta.

2. L'adozione delle deliberazioni autorizzative di altre forme di gara, ad eccezione del cottimo fiduciario, è di competenza del Consiglio Comunale.

#### ART. 5 - COMPITI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I responsabili di ciascun gruppo, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, predispongono tutti gli atti propedeutici necessari affinché il soggetto competente (Sindaco, Assessore delegato, ecc.) possa sottoporre all'organo competente le proposte di deliberazione a contrattare.

2. Il Segretario Comunale predisporrà gli atti di cui al precedente punto qualora i responsabili, benchè sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati.

3. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti, nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di governo del Comune e del presente Regolamento;

4. Spettano, inoltre, ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

#### ART. 6 - TIPOLOGIA DEI CONTRATTI E ROGITO.

1. I contratti, redatti per iscritto, possono essere stipulati:

- a) in forma pubblica;
- b) in forma pubblica amministrativa;
- c) mediante scrittura privata;
- d) per mezzo di corrispondenza.

2. Il Segretario Comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune. In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare, i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.

3. La Giunta Municipale, con deliberazione motivata, potrà richiedere sempre il rogito di un notaio anche nei casi ove si può procedere con contratto in forma pubblica amministrativa.



ART. 7 - FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA.

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa.

2. I sopracitati contratti sono ricevuti dal Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati secondo quanto stabilito dalla legge, dalle forme statutarie ovvero, in altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.

3. I verbali di gara nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private sono rogati dal responsabile del servizio od altro dipendente idoneo designato dal Segretario Comunale.

4. I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, forza di titolo autentico.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

6. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente.

ART. 8 - CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA ED IL NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.

1. Ferma restando la competenza del Segretario Comunale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, l'Amministrazione si avvale di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione od il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri e per le convenzioni previste dalla normativa urbanistica.


2. Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti questi ultimi hanno la facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

3. L'Amministrazione si avvale di notai anche per gli atti di trasferimento di proprietà e diritti reali nelle procedure espropriative. Le spese notarili, di registrazione e consequenziali sono a carico della Amministrazione.

ART. 9 - STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA.

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 7, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal rappresentante l'Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dal responsabile del servizio o, in sua assenza, dal Segretario Comunale cui compete la vigilanza sulla regolarità dei prescritti adempimenti.



ART. 10 - STIPULAZIONI PER MEZZO DI CORRISPONDENZA.

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.

ART. 11 - REPERTORIZZAZIONE.

1. I contraenti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Comunale che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.

2. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

ART. 12 - DISPOSIZIONI NOTARILI.

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza anche delle disposizioni in materia di attività notarile, per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

ART. 13 - DIRITTI DI SEGRETERIA.

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO.

1. I contratti del Comune assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ART. 15 - NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative regolamentari;

ART. 16 - CAUZIONE.

1. Al momento della stipula dei contratti, i soggetti contraenti con questo Ente dovranno prestare la cauzione nella misura e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

2. Quando per particolari tipi di contratto le norme non prevedono misure e/o forme specifiche di cauzione, la Giunta Municipale è autorizzata a stabilirne la misura e/o la forma della cauzione.



ART. 17 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE.

1. La stipula del contratto dovrà avvenire entro i termini imposti dalle norme vigenti in materia. Quando per alcuni tipi di contratto le norme non prevedono o non impongono termini precisi per la stipula del contratto, questi saranno determinati di volta in volta dall'organo deliberante competente che ha autorizzato il contratto.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario, è facoltà dell'Amministrazione di procedere allo sperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora dell'Amministrazione.
4. Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

ART. 18 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. I contratti in generale sono efficaci soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei casi di urgenza, ed in quelli previsti dalla legge, il Sindaco, con motivata decisione, può invitare il contraente ad iniziare la prestazione sotto riserva, anche prima della stipula del contratto, previa acquisizione preliminare della certificazione antimafia e del piano di sicurezza del cantiere, ove occorre.

ART. 19 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 20 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA.

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 22 - SUBAPPALTO.

1. Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta

Comune di ...  
Municipale, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice  
che intende avvalersi del subappaltatore e previo parere del responsabile  
dell'U.T.C..

2. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 21/1985, così come sostituito  
dall'art. 47 della L.R. 12/01/1993 n. 10, non è consentita l'autorizzazione  
di subappalti o di cottimi di parti delle opere o dei lavori quando il  
contratto sia stato affidato ai sensi del 1° comma lett. b) e del 2° comma  
lett. b) dell'art. 9 del D. Legs. 19/12/1991 n. 406.

3. Non è, altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori  
rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria  
si è qualificata per partecipare alla gara.

4. L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non  
può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In caso di negligenza, frode, inadempienze agli obblighi contrattuali,  
ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge, l'Amministrazione  
ha facoltà di risolvere e/o rescindere il contratto.

2. Nei casi di cui al punto precedente la Giunta Municipale attiverà  
tutte le procedure per stabilire le responsabilità per esercitare il diritto  
di indennizzo del danno derivante, compreso gli oneri aggiuntivi  
conseguenti all'esecuzione d'ufficio ovvero con nuova gara d'appalto.

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto,  
in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.  
In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente  
eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo,  
di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

#### ART. 24 - COLLAUDO.

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico  
ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti  
in materia ed al capitolato.

2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo,  
il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto  
adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati  
con deliberazione della Giunta Municipale.

4. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S.  
a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

#### ART. 25 - DIVIETO DI REVISIONE PREZZI.

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di  
procedere alla revisione dei prezzi.

2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano  
opportuno è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso, ai sensi  
degli artt. 56 e 57 della L.R. 10/93, purché sia allegato al contratto il  
programma dei lavori anche quando l'opera sia di importo inferiore ad 1

COM  
RA  
L. 10/01/93  
n. 10  
miliardo, ma la durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi.

3. Parimenti non è ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art. 70 della L.R. 10/01/93 n. 10.

4. Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nel caso e con le modalità di cui al citato art. 70.

#### ART.26 - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI.

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve far seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.

4. E' fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Per le controversie nascenti è sempre competente il foro di Catania.

#### ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI.

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.


5. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

#### ART. 28 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE .

I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.

2. Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata o del cottimo fiduciario.

3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.



ART. 29 - REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI.

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

ART. 30 - PUBBLICITA'.

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 51 della L.R. 10.

ART. 31 - RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI.

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso l'Ufficio competente tutti i giorni durante le ore di ufficio.

2. Gli interessati, previo versamento dell'importo dei diritti di riproduzione e di segreteria a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Raddusa, Servizio di Tesoreria Comunale, possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 10 gg. dalla data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4 gg. dalla richiesta.



CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ED AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVATI

ART. 32 - NORME APPLICABILI.

1. Per i contratti relativi alle opere pubbliche, forniture di beni o servizi trovano applicazione nell'ordine:
  - a)-il capitolato speciale di appalto o il foglio di patti e condizioni, che non potranno contenere norme in contrasto con il presente regolamento;
  - b)-il presente regolamento;
  - c)-le norme contenute nel capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 - SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA.

1. Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
2. I bandi di gara, dovranno inoltre precisare quanto richiesto dalla vigente normativa regionale, nazionale o comunitaria.

ART. 34 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI.

1. Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvederà preferibilmente, direttamente in economia.
2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità speciale.
3. Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come introdotta dalla L.R. n. 49/1991.

ISTITUZIONE E FORMAZIONE ALBO DEI FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA

ART. 35 - ISTITUZIONE.

1. Per la fornitura di beni e servizi e per la esecuzione di lavori pubblici di urgenza, somma urgenza sono istituiti i seguenti albi:

- a) Albo dei fornitori di beni;
- b) Albo dei fornitori di servizi;
- c) Albo delle ditte di fiducia.

2. Ciascun Albo viene suddiviso in apposite sezioni in funzione dei beni da approvvigionare, servizi da prestare, categorie di lavori da eseguire.

ART. 36 - ISCRIZIONE.

1. Per l'iscrizione all'Albo gli interessati debbono produrre istanza in carta legale corredata di:

a) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, con l'indicazione della categoria ed importo o iscrizione alla Camera di Commercio.

b) Certificato del Casellario Giudiziario in data non anteriore a mesi tre prodotto da:

- titolari e direttori tecnici per le ditte individuali;
- soci e componenti nel caso di accomandita semplice o società in nome collettivo;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza per le altre società.


c) Per le società: Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente sezione società commerciale, di data non anteriore a mesi due, dalla quale risulti che la società non si trova in amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato;

d) Per le imprese individuali e società: Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente sezione fallimentare, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti l'inesistenza di procedure indicate nel sub c) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento o concordato preventivo;

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di inesistenza di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e di inesistenza di procedimenti previsti dalla normativa antimafia.

2. Nell'istanza dovrà dichiararsi, sotto la personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 15/68:

- a) Generalità complete del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, ragione e sede sociale;
- b) indirizzo della ditta, codice fiscale e partita IVA;
- c) settore di attività per cui viene chiesta l'iscrizione;
- d) categoria e importo (nel caso di iscrizione all' ANC):



ART. 37 - ALBO FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA - ESCLUSIONI.

1. Per ciascun settore di intervento, il Capo gruppo di competenza procede alla formulazione degli appositi Albi, iscrivendo le istanze ritenute regolari, in stretto ordine cronologico di presentazione.

2. Nel caso di richiesta di integrazione di documenti, la data di riferimento è quella di produzione della ulteriore documentazione.

3. Non è consentita l'iscrizione agli Albi del Comune delle ditte individuali o società che si trovano in uno dei casi seguenti:

a)-in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

b)-nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c)-che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d)-che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova;

e)-che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f)-che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g)-che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per l'iscrizione all'Albo.

ART. 38 - APPROVAZIONE ALBI.

1. Gli Albi formulati dal Capo gruppo sono approvati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta municipale.

2. Ogni esclusione va motivata.

ART. 39 - INTEGRAZIONE ELENCO.

1. In prima applicazione del presente regolamento vengono iscritte d'ufficio le ditte già abituali fornitrici del Comune e le ditte ed imprese che hanno già fatto richiesta di iscrizione, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le ditte iscritte d'Ufficio che omettono, su richiesta del Capo gruppo, la presentazione della documentazione e/o dichiarazioni prescritte nel precedente articolo 36, sono sospese



dell'Albo di appartenenza.

3. Sulla esclusione è consentito ricorso al Sindaco che decide, previo parere del Capo gruppo di competenza entro gg. 30, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

#### ART. 40 - PUBBLICITA' ALBO.

1. L'istituzione degli Albi indicati nell'art. 35 è resa nota mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e con manifesti pubblici.

#### ART. 41 - NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI.

1. Trimestralmente il Capo gruppo competente aggiorna gli Albi iscrivendo le ditte individuali o collettive che ne facciano richiesta, con le modalità indicate nel presente capo.

2. Gli Albi aggiornati sono approvati dalla Giunta Municipale.

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le ditte individuali, società e cooperative iscritte nei rispettivi Albi sono invitati a confermare la loro iscrizione e produrre le istanze e certificazioni di rito.

4. Le ditte individuali o società sono cancellate d'ufficio quando ricorrono i casi previsti dal terzo comma dell'art. 37 e nei casi di:

- gravi colpe, negligenza o dolo nella esecuzione dei lavori o forniture;
- rifiuto ingiustificato di esecuzione dei lavori o forniture concessi in affidamento;
- ingiustificati ritardi nell'esecuzione di opere o forniture affidate;
- cancellazione o sospensione dell'iscrizione nei competenti Albi;
- intervenuti motivi ostativi alla contrattazione con la P.A.;
- fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o decesso;
- misure di sicurezza previste dalla normativa antimafia;
- reati contro la P.A. anche se in fase di istruttoria o giudizio pendente.

5. La cancellazione è proposta con provvedimento motivato del Capo gruppo competente, e disposta dalla Giunta Municipale.

#### ART. 42 - UTILIZZAZIONE ALBI.

1. Per la fornitura di beni e servizi l'Amministrazione Comunale utilizzerà gli Albi per importi e con le procedure indicati negli articoli successivi.

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ART. 43

- 1) L'acquisizione di beni e servizi sino all'importo di f. 10.000.000 oltre IVA viene effettuato dal responsabile del servizio che procede alla liquidazione della spesa in conformità al Regolamento Comunale di contabilità.
- 2) Ogni biennio l'importo sopraindicato sarà aggiornato sulla base dei dati ISTAT.
- 3) La fornitura viene acquisita:
  - a) per ordinazione dal responsabile del servizio o suo delegato ad una ditta locale iscritta all'albo dei fornitori o, in caso di assenza di categoria di iscrizione presso altre ditte per importi sino a f. 5.000.000 oltre IVA.
  - b) previa richiesta di offerta da parte di almeno tre ditte locali, iscritte all'albo dei fornitori o, in caso di assenza di categoria di iscrizione presso altre ditte per importi sino a lire 10.000.000 oltre IVA.
- 4) Nel caso di assenza di iscrizione nella categoria prescritte o di una sola ditta iscritta, si prescinde dalla richiesta di offerta.
- 5) Si prescinde, inoltre, dall'acquisizione nel caso di beni coperti da copyright.

Approvato dal CO.RE.CO. ai sensi della L. 44/91 art.18 comma 6.

IL SEGRETARO COMUNALE

*[Handwritten signature]*



IL PRESIDENTE DEL C.C.

*[Handwritten signature]*

26-11-01 11-12-01

*[Handwritten signature]*  
UN

- CAPO IV -

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

- ANNULLATO -  
MODIFICA CON ADP  
N° 49/01

ART. 43 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

1. L'acquisizione di beni e servizi sino all'importo di f 2.000.000 viene effettuata dal Capo gruppo competente, che procede alla liquidazione della spesa in conformità al Regolamento Comunale di contabilità.

2. Ogni biennio l'importo sopraindicato sarà aggiornato sulla base dei dati ISTAT.

3. La fornitura viene acquisita:

a) per ordinazione diretta del Capo gruppo o suo delegato ad una ditta iscritta all'Albo o, in caso di assenza di categoria di iscrizione, presso altre ditte per importi sino a f 1.000.000;

b) previa richiesta di offerta da parte di almeno tre ditte iscritte all'Albo nel caso di importi sino a f 2.000.000.

4. Nel caso di assenza di iscrizioni nella categoria prescritta o di una sola ditta iscritta, si prescinde dalla richiesta di offerta.

5. Si prescinde, inoltre, dall'acquisizione di preventivi nel caso di beni coperti da copyright.

ART. 44 - OGGETTO DEI BENI DA ACQUISIRE.

1. Con le modalità e importi indicati nell'articolo precedente, sono acquisibili:

a) acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, libri e pubblicazioni inerenti gli uffici comunali, beni mobili, attrezzature, macchine e software per uffici, beni strumentali e materiale edile;

b) manutenzione e riparazione di mezzi d'opera, beni mobili e mobili registrati, apparecchiature meccaniche, elettroniche;

c) ogni altra minuta spesa non espressamente indicata, ma necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

ART. 45 - LIQUIDAZIONE SPESE.

1. La liquidazione delle spese avviene nei modi e nelle forme previste dai regolamenti di cui al precedente art. 28, comma 3°, del presente per i casi in esso definiti, ovvero in conformità al Regolamento Comunale di contabilità ed alle leggi specifiche in tutti gli altri casi.

LAVORI PUBBLICI

ART. 46 - SISTEMI DI ESECUZIONE.

1. Tutte le opere pubbliche comprese le manutenzioni, sono eseguite:
  - a) in economia diretta;
  - b) in affidamento diretto;
  - c) per cottimo fiduciario;
  - d) per trattativa privata;
  - e) per pubblico incanto;
  - f) per concessione di costruzione e gestione;
  - g) per appalto concorso.

ART. 47 - PUBBLICITA' DEGLI APPALTI AFFIDATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.

1. Nel mese di gennaio di ciascun anno deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante cottimo fiduciario o trattativa privata.
2. Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.

\*\* (1) ART. 47/BIS            ART. 48 - PUBBLICO INCANTO.

vedi retro

1. Salvo i casi in cui è consentito un metodo diverso, tutte le gare di appalto di lavori pubblici si svolgono col sistema del pubblico incanto.
2. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, il cui procedimento si svolge senza soluzione di continuità.
3. Nelle procedure di pubblico incanto non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

ART. 49 - PUBBLICAZIONE BANDO.

1. Per l'appalto sino a 250 mila ECU l'avviso di gara, per estratto, è pubblicato all'Albo pretorio del Comune ed all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti.
2. Per l'appalto compreso fra 250 mila e 500 mila ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti e nella G.U.R.S.
3. Per l'appalto oltre 500 mila ECU e sino a 5 milioni di ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti, nella G.U.R.S. e in tre quotidiani a diffusione regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività.
4. Per opere oltre 5 milioni di ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti, nella G.U.R.S., in tre quotidiani a diffusione regionale, in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

\*\* (1) Visto si approva l'inserimento dell'art. 47/BIS non trascritto per errore di battitura, giusta decisione CO.RE.CO. Sezione Centrale Pa Prot. 13853/14587 del 13/10/94:

ART. 47/BIS - TRATTATIVA PRIVATA

1. Il ricorso alla trattativa privata, con o senza gara, viene stabilito dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale nei casi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE


(Dr. *Stefano Vincenzo*)



IL SINDACO

(Dr. *Elio Cig*)

*modificato con deliber. di P.C. n. 53 del  
27/9/2002, allegato al presente regolamento.*



5. I quotidiani ed i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato.

6. L'Ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, dà notizia per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

7. Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50% l'importo originario dell'appalto.

8. Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stata completata nei termini previsti dal bando, l'Ente appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dei commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

9. Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al se-  
sto comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

#### ART. 50 - APPALTO CONCORSO.

1. Il ricorso all'appalto concorso è disposto dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale.

2. L'esperimento dell'appalto concorso avviene con le modalità e procedure previste dall'art. 37 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 41 della L.R. 12/01/1993 n. 10.

#### ART.51 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE.

1. Quali siano l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione.

2. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione.

3. I bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono indicare i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti, in possesso dei requisiti, quelli da invitare, ed il numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque, salvo che gli aspiranti siano meno numerosi e non superiori a venti.

4. Le concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici vengono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrano condizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata.

stabilito dal  
si consentiti

INDACO

Elia Cigna)

5. Quando si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 37 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 41 della L.R. n.10/93.

6. Si applicano anche in tal caso le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del predetto art. 37.

7. La nomina del direttore dei lavori compete sempre al Comune.

8. Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, il Comune non può avvalersi di soggetti privati concessionari, per la costruzione di opere pubbliche per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.



- C A P O V I -

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO E PER CONCESSIONI CIMITERIALI.

ART. 52 - PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE.

1. Per l'alienazione dei materiali fuori uso, il Capo gruppo, con apposita relazione, proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicando:

- a) i motivi della proposta;
- b) prezzo di alienazione;
- c) perchè i materiali sono da considerare fuori uso;
- d) come e se i materiali debbono essere sostituiti;
- e) il prezzo che ritiene realizzabile.

2. L'economista annoterà ed integrerà la detta relazione.

3. La Giunta municipale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo pubblico incanto oppure la distribuzione indicandone le procedure.

ART. 53 - PROCEDURA PER IL PUBBLICO INCANTO.

1. Per la procedura di aggiudicazione compresa la pubblicità, trovano applicazione le vigenti norme statali e regionali.

2. Della gara sarà redatto apposito verbale, nell'intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con deliberazione della Giunta Municipale.

3. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

4. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del responsabile del servizio e dell'economista comunale.

ART. 54 - DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO.

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso, con le procedure indicate dalla Giunta municipale, su proposta del Capo gruppo.

2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'economista comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta municipale.

ART. 55 - CONTRATTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285, nonché quelle dei rispettivi

regolamenti comunali.

2. Le concessioni di cui al precedente comma potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta comunale.

3. L'affidamento relativo agli appalti per la illuminazione votiva avviene a mezzo pubblico incanto da esperirsi con le modalità e con i sistemi indicati dall'art. 36 della L.R. n. 10/1993.



- C A P O VII -

COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA P.A.

ART. 56 - COMPETENZE

1. Il cottimo fiduciario è disposto dal Sindaco con provvedimento inviato al Capo dell'U.T.C.
2. Il pubblico incanto è disposto dalla Giunta Municipale, contestualmente all'approvazione del progetto ed al metodo di gara.
3. Sistemi di aggiudicazione diversi dal cottimo fiduciario e dal pubblico incanto sono disposti dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale.

- C A P O V I I I -

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI.

1. Tutte le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.


ART. 58 - APPLICABILITA' NORMATIVE.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili tutte le norme regionali, statali e comunitarie.

ART. 59 - NORME FINALI

1. L'entrata in vigore di normative regionali, statali o comunitarie il cui dettato è contrastante o modificativo dell'articolo del presente regolamento, sono immediatamente applicabili e non necessitano di recepimento a modifica o integrazione.

2. Il presente regolamento, che si compone di n. 68 articoli, dopo il positivo esame del Comitato Regionale di Controllo, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



I N D I C E

- C A P O I -

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME APPLICABILI.....	1
ART. 2 - OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 3 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE .....	1
ART. 4 - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE .....	2
ART. 5 - COMPITI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	2
ART. 6 - TIPOLOGIA DEI CONTRATTI E ROGITO.....	2
ART. 7 - FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA.....	3
ART. 8 - CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA ED IL NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.....	3
ART. 9 - STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA.....	3
ART. 10 - STIPULAZIONI PER MEZZO DI CORRISPONDENZA.....	4
ART. 11 - REPERTORIZIAZIONE.....	4
ART. 12 - DISPOSIZIONI NOTARILI.....	4
ART. 13 - DIRITTI DI SEGRETERIA.....	4
ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO.....	4
ART. 15 - NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	4
ART. 16 - CAUZIONE.....	4
ART. 17 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE.....	5
ART. 18 - ESCUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 19 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	5
ART. 20 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA.....	5
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 22 - SUBAPPALTO.....	5
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 24 - COLLAUDO.....	6
ART. 25 - DIVIETO DI REVISIONE PREZZI.....	6
ART. 26 - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI.....	7
ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI.....	7
ART. 28 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.....	7

ART. 29 - REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI.....	8
ART. 30 - PUBBLICITA'.....	8
ART. 31 - RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI.....	8

- C A P O II -

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ED AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVATI

ART. 32 - NORME APPLICABILI.....	9
ART. 33 - SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA.....	9
ART. 34 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI ....	9

- C A P O III -

ISTITUZIONE E FORMAZIONE ALBO DEI FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA

ART. 35 - ISTITUZIONE.....	10
ART. 36 - ISCRIZIONE.....	10
ART. 37 - ALBO FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA - ESCLUSIONI.....	11
ART. 38 - APPROVAZIONE ALBI.....	11
ART. 39 - INTEGRAZIONE ELENCO.....	11
ART. 40 - PUBBLICITA' ALBO.....	12
ART. 41 - NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI.....	12
ART. 42 - UTILIZZAZIONE ALBI.....	12

- C A P O IV -

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

ART. 43 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI.....	13
ART. 44 - OGGETTO DEI BENI DA ACQUISIRE.....	13
ART. 45 - LIQUIDAZIONE SPESE.....	13

- C A P O V -

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

ART. 46 - SISTEMI DI ESECUZIONE .....	14
ART. 47 - PUBBLICITA' DEGLI APPALTI AFFIDATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	14
ART. 48 - PUBBLICO INCANTO.....	14

ART. 49 - PUBBLICAZIONE BANDO.....	14
ART. 50 - APPALTO CONCORSO.....	15
ART. 51 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE.....	15

- C A P O VI -

CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO E PER CONCESSIONI CIMITERIALI.

ART. 52 - PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE.....	17
ART. 53 - PROCEDURA PER IL PUBBLICO INCANTO.....	17
ART. 54 - DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO.....	17
ART. 55 - CONTRATTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	17

- C A P O VII -

COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA P.A.

ART. 56 - COMPETENZE.....	19
---------------------------	----

- C A P O VIII -

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - ABROGAZIONI DI NORME REGOLAMENTARI.....	20
ART. 58 - APPLICABILITA' NORMATIVE.....	20
ART. 59 - NORME FINALI.....	20

**Copia di deliberazione del Consiglio comunale**

N. 62 del Reg.


OGGETTO: **ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRATTI.**

Data 29-11-93

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) GRASSIA VINCENZO	X			11) CIGNA ROSA MARIA	X		
2) PULVIRENTI GIUSEPPE	X			12) CAPONNETTI FILIPPO	X		
3) OLIVERI ANGELO	X			13) RENDA GIOVANNI			X
4) LAURIA SALVATORE	X			14) LAURIA PAOLO	X		
5) BONGIOVI GIUSEPPE	X			15) MAROTTA COSIMO			X
6) PALACINO SERAFINO	X			16) PISTORIO VINCENZO	X		
7) VIRZI SALVATORE F.	X			17) GRASSO MARIANO			X
8) DRAGONE GIACOMO	X			18) ALLEGRA LUIGI	X		
9) TURRISI MICHELE	X			19) GARAO MICHELE	X		
10) GRASSO CARLO	X			20) LA MASTRA ANTONINO			X



Assegnati n. 20  
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 20  
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GRASSIA VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Ugo Iannizzotto. La seduta è
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera b) hanno espresso parere

Sono presenti gli Assessori Albanese Pietro e Ribaldo Liborio.  
E' assente il Sindaco

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la la necessità di adottare il regolamento sui contratti prescritto dalla legge 8-6-1990 n. 142 così come modificata e integrata dalla L.R. 11-12-1991 n. 48;

Viste lo schema di regolamento proposto dall'Amministrazione, sul quale hanno espresso parere favorevole il responsabile di servizio ai fini della regolarità tecnica e il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità;

Con votazione unanime espressa per alzata e seduta

#### D E L I B E R A

- 1) Adottare il regolamento comunale sui contratti che si allega al presente atto come sua parte integrante.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

f.to. Vincenzo Grassia

**Il Segretario Comunale**

f.to. Dr. Ugo Iannizzotto

**Il Consigliere Anziano**

f.to. Pulvirenti Giuseppe

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25 DIC. 1993 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. .... in data ..... è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
  - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
  - Sezione provinciale di ..... (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 29 DIC. 1993



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25 DIC. 1993 al 09 GEN. 1994 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

**IL MESSO COMUNALE**

Giuseppe Anziano

*[Handwritten signature]*

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
  - dell'atto (Art. 18, comma 6);
  - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).


Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Segretario Comunale**

f.to. Dr. Ugo Iannizzotto

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



**Il Segretario Comunale**

Prot. 2588/2595 Co. Re. Co. - PA Seduto 15/3/94  
Verh. decisione alla data



# COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DEI CONTRATTI

COMUNE DI RADDUSA  
Provincia di Catania

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

- C A P O I -

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORME APPLICABILI

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale, l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.

2. Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

ART. 2 - OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene redatto in conformità al disposto dell' art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la disciplina delle procedure da adottare per i contratti del Comune.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare, nell'attività amministrativa, il perseguimento di fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE

1. In conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142, recepita dall'art. 1, comma 1 lett. i) della legge Reg. n. 48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso, di deroga al pubblico incanto.

2. Con la deliberazione, inoltre:

- a) deve essere approvato lo schema di contratto;
- b) devono essere indicate le generalità e qualifica dell'incaricato alla stipulazione nonché quelle di un suo sostituto in caso di eventuale sua impossibilità o incompatibilità.
- c) il soggetto rogante.

3. L'incaricato della stipula di un contratto che ritenesse gli elementi incompleti o irregolari dovrà prontamente riferirne con relazione scritta al Sindaco per le ulteriori determinazioni.

4. Il Sindaco, per gravi fondati motivi, potrà sempre sostituirsi all'incaricato della stipula di un contratto riferendone, alla prima successiva riunione, alla Giunta municipale per una presa d'atto.

#### ART. 4 - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Spetta alla Giunta municipale su proposta del competente gruppo:

a) approvare la deliberazione che autorizzi il pubblico incanto;

b) proporre al Consiglio comunale, motivando, un sistema di gara diverso dal pubblico incanto, fatto salvo il ricorso al cottimo fiduciario, la cui disposizione è di competenza del Sindaco;

c) approvare il verbale di aggiudicazione nei casi di cottimo fiduciario e trattativa privata;

d) approvare gli schemi dei bandi di gara ed i quotidiani e settimanali su cui effettuare gli avvisi d'asta.

2. L'adozione delle deliberazioni autorizzative di altre forme di gara, ad eccezione del cottimo fiduciario, è di competenza del Consiglio comunale.

#### ART. 5 - COMPITI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I responsabili di ciascun gruppo, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.

2. Il Segretario comunale propone la deliberazione dei contratti che rientrano nelle competenze dei responsabili dei gruppi di lavoro qualora gli stessi, benché sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati.


3. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti, nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di governo del Comune e del presente regolamento.

4. Spettano, inoltre, ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

5. Spetta, in particolare, ai responsabili degli uffici e dei servizi:

a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;

b) approvare gli avvisi d'asta, gli schemi ed i bandi di gara, le lettere d'invito alle gare, l'individuazione dei quotidiani



- TRADDUSI
- c) determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione;
  - d) curare i rapporti con l'appaltatore ed il direttore dei lavori.

#### ART. 6 - TIPOLOGIA DEI CONTRATTI E ROGITO.

1. I contratti, redatti per iscritto, possono essere stipulati:

- a) in forma pubblica;
- b) in forma pubblica amministrativa;
- c) mediante scrittura privata;
- d) per mezzo di corrispondenza.

2. Il Segretario comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune. In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare, i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.

3. La Giunta municipale, con deliberazione motivata, potrà richiedere sempre il rogito di un notaio anche nei casi ove si può procedere con contratto in forma pubblica amministrativa.

#### ART. 7 - FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA.

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa.

2. I sopraccitati contratti sono ricevuti dal Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati secondo quanto stabilito dalla legge, dalle norme statutarie ovvero in altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.

3. I verbali di gara nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private sono rogati dal responsabile del servizio od altro dipendente idoneo designato dal Segretario comunale.

4. I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, forza di titolo autentico.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

6. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente.

#### ART. 8 - CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA ED IL NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.

1. Ferma restando la competenza del Segretario comunale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, l'Amministrazione si

avvale di notai di fiducia dell' Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione od il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri e per le convenzioni previste dalla normativa urbanistica.

2. Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti questi ultimi hanno la facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

3. L' Amministrazione si avvale di notai anche per gli atti di trasferimento di proprietà e diritti reali nelle procedure espropriative. Le spese notarili, di registrazione e conseguenziali sono a carico dell' Amministrazione.

#### ART. 9 - STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA.

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 7, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal rappresentante l' Amministrazione l' Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dal responsabile del servizio o, in sua assenza, dal segretario comunale cui compete la vigilanza sulla regolarità dei prescritti adempimenti.

#### ART. 10 - STIPULAZIONI PER MEZZO DI CORRISPONDENZA.

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.


#### ART. 11 - REPERTORIAZIONE.

1. I contraenti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.

2. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.



ART. 12 - DISPOSIZIONI NOTARILI.

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza anche delle disposizioni in materia di attività notarile, per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

ART. 13 - DIRITTI DI SEGRETERIA.

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO.

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ART. 15 - NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 16 - CAUZIONE.

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve presentarsi la cauzione definitiva nella misura che sarà determinata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 12.1.1993 n. 10.

2. La cauzione deve essere costituita nelle forme previste dall'art. 50 comma 2o della L.R. 12.1.1993, n. 10.

ART. 17 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE.

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.

2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipula-

re il contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può svin-  
larsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa  
in mora dell'Amministrazione.

4. Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non  
può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

#### ART. 18 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. I contratti in generale sono efficaci soltanto dopo la  
loro stipulazione.

2. Nei casi d'urgenza il Sindaco, con apposita motivata di-  
sposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione, anche  
prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione prelimi-  
nare della autocertificazione antimafia e del piano per la sicurez-  
za nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

#### ART. 19 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi  
il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione ef-  
fettuata.

2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini  
temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

#### ART. 20 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA.

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non pos-  
sono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione  
tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

#### ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.


1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la  
prestazione compresa nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### ART. 22 - SUBAPPALTO.

1. Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigen-  
ti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle ope-  
re, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente  
autorizzato dalla Giunta municipale, a seguito di documentata do-  
manda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subap-  
paltatore e previo parere del responsabile dell' U.T.C..

2. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 21/1985, così come so-  
stituito dall'art. 47 della L.R. 12.1.1993 n. 10, non è consenti-  
ta l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parti delle o-  
pere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi  
del comma 1 lett. b) e del comma 2 lett. b) dell' art. 9 del D.  
Legs. 19.12.1991 n. 406.



3. Non è, altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

4. L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

2. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

4. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

#### ART. 24 - COLLAUDO.

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.

2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt. 7-8-9-10 e 26 della L.R. n. 21/1985 con le relative modifiche apportate dalla L.R. n. 10/93.

4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.

5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.

6. Ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 21/85, inserito dall'art. 25 della L.R. 10/93, i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono mu-

nirsi di polizza assicurativa secondo il regolamento che andrà emanare il Presidente della Regione Siciliana.

7. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta municipale.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

#### ART. 25 - DIVIETO DI REVISIONE PREZZI.

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.

2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto rendano opportuno è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 21/85 così come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. 10/93.

3. Parimenti non è ammessa la revisione dei prezzi per contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art. 70 della L.R. 10/1/1993 n. 10.

4. Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art. 70.

#### ART. 26 - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI.

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve far seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.

4. E' fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Per le controversie nascenti è sempre competente il foro di Catania.

#### ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI.

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.

A

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

5. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

#### ART. 28 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.

2. Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata o del cottimo fiduciario.

3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

#### ART. 29 - REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI.

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

#### ART. 30 - PUBBLICITA'.

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 51 della L.R. 10/93.

#### ART. 31 - RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI.

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni durante le ore d'ufficio.

2. Gli interessati, previo versamento dell'importo dei diritti di riproduzione e di segreteria a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Raddusa, Servizio di Tesoreria Comunale, possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 10 gg. dalla data di celebrazione



della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4 gg. dalla richiesta.

A

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ED AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVATI

ART. 32 - NORME APPLICABILI.

1. Per i contratti relativi alle opere pubbliche, forniture di beni o servizi trovano applicazione nell'ordine:

a)-il capitolato speciale di appalto o il foglio di patti e condizioni, che non potranno contenere norme in contrasto con i presente regolamento;

b)-il presente regolamento;

c)-le norme contenute nel capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 - SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA.

1. Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

2. I bandi di gara, dovranno inoltre precisare quanto richiesto dalla vigente normativa regionale, nazionale o comunitaria.

ART. 34 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI.

1. Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvederà preferibilmente, direttamente in economia.

2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità speciale.

3. Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come introdotta dalla L.R. n. 49/1991.

A

ISTITUZIONE E FORMAZIONE ALBO DEI FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA

ART. 35 - ISTITUZIONE.

1. Per la fornitura di beni e servizi e per la esecuzione di lavori pubblici di urgenza, somma urgenza e ~~cottimo fiduciario~~ sono istituiti i seguenti albi:

- a) Albo dei fornitori di beni;
- b) Albo dei fornitori di servizi;
- c) Albo delle ditte di fiducia.

2. Ciascun Albo viene suddiviso in apposite sezioni in funzione dei beni da approvvigionare, servizi da prestare, categorie di lavori da eseguire.

ART. 36 - ISCRIZIONE.

1. Per l'iscrizione all'Albo gli interessati debbono produrre istanza in carta legale corredata di:

a) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, con l'indicazione della categoria ed importo o iscrizione alla Camera di Commercio.

b) Certificato del Casellario Giudiziario in data non anteriore a mesi tre prodotto da:

- titolari e direttori tecnici per le ditte individuali;
- soci e componenti nel caso di accomandita semplice o società in nome collettivo;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza per le altre società.

c) Per le società: Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente sezione società commerciale, di data non anteriore a mesi due, dalla quale risulti che la società non si trova in amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato;

d) Per le imprese individuali e società: Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente sezione fallimentare, di data non anteriore a mesi due, dal quale risulti l'inesistenza di procedure indicate nel sub c) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento o concordato preventivo;

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di inesistenza di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e di inesistenza di procedimenti previsti dalla normativa antimafia.

2. Nell'istanza dovrà dichiararsi, sotto la personale responsabilità e con firma autenticata ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 15/68:

- a) Generalità complete del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, ragione e sede sociale;
- b) indirizzo della ditta, codice fiscale e partita IVA;
- c) settore di attività per cui viene chiesta l'iscrizione;
- d) categoria e importo (nel caso di iscrizione all'ANC):

Visto si approva la depennazione delle seguenti parole del 1° periodo del 1° comma dell'art. 35 "cottimo fiduciario", giusta decisione CO.RE.CO. Sez. Centrale Palermo 2589/2595 del 15/3/1994.

Il Segretario Comunale  
(Dr. Mario Dollo)



Il Sindaco  
(Dr. Angelo Moschetto)

11  
32

ART. 37 - ALBO FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA - ESCLUSIONI.

1. Per ciascun settore di intervento, il Capo gruppo di competenza procede alla formulazione degli appositi Albi, iscrivendo le istanze ritenute regolari, in stretto ordine cronologico di presentazione.

2. Nel caso di richiesta di integrazione di documenti, la data di riferimento è quella di produzione della ulteriore documentazione.

3. Non è consentita l'iscrizione agli Albi del Comune delle ditte individuali o società che si trovano in uno dei casi seguenti:

a)-in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

b)-nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c)-che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d)-che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova;

e)-che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f)-che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g)-che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti condizioni rilevanti per l'iscrizione all'Albo.

ART. 38 - APPROVAZIONE ALBI.

1. Gli Albi formulati dal Capo gruppo sono approvati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta municipale.

2. Ogni esclusione va motivata.

ART. 39 - INTEGRAZIONE ELENCO.

1. In prima applicazione del presente regolamento vengono iscritte d'ufficio le ditte già abituali fornitrici del Comune e le ditte ed imprese che hanno già fatto richiesta di iscrizione, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le ditte iscritte d'Ufficio che omettono, su richiesta del Capo gruppo, la presentazione della documentazione e/o dichiarazioni prescritte nel precedente articolo 36, sono sospese

dall'Albo di appartenenza.

3. Sulla esclusione è consentito ricorso al Sindaco che decide, previo parere del Capo gruppo di competenza entro giorni 30, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

#### ART. 40 - PUBBLICITA' ALBO.

1. L'istituzione degli Albi indicati nell'art. 35 è resa nota mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulla G.U.R.S..

#### ART. 41 - NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI.

1. Trimestralmente, il Capo gruppo competente aggiorna gli Albi iscrivendo le ditte individuali o collettive che ne facciano richiesta, con le modalità indicate nel presente capo.

2. Gli Albi aggiornati sono approvati dalla Giunta municipale.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno le ditte individuali, società e cooperative iscritte nei rispettivi Albi sono invitate a confermare la loro iscrizione e produrre le istanze e certificazioni di rito.

4. Le ditte individuali o società sono cancellate d'ufficio quando ricorrono i casi previsti dal terzo comma dell'art. 37 nei casi di :

- gravi colpe, negligenza o dolo nella esecuzione dei lavori o forniture;

- rifiuto ingiustificato di esecuzione dei lavori o forniture concessi in affidamento ai sensi del successivo articolo 53;

- ingiustificati ritardi nell'esecuzione di opere o forniture affidate;

- cancellazione o sospensione dell'iscrizione nei competenti albi;

- intervenuti motivi ostativi alla contrattazione con P.A.;

- fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o decesso;

- misure di sicurezza previste dalla normativa antimafia;

- reati contro la P.A. anche se in fase di istruttoria o giudizio pendente.

5. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Capo gruppo competente.

#### ART. 42 - UTILIZZAZIONE ALBI.

1. Per la fornitura di beni e servizi l'Amministrazione comunale utilizzerà gli Albi per importi e con le procedure indicati negli articoli successivi.

- C A P O I V -

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

ART. 43 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

1. L'acquisizione di beni e servizi sino all'importo di L.2.000.000 viene effettuata dal Capo gruppo competente, che procede alla liquidazione della spesa in conformità al Regolamento comunale di contabilità.

2. Ogni biennio l'importo sopraindicato sarà aggiornato sulla base dei dati ISTAT.

3. La fornitura viene acquisita:

- a) per ordinazione diretta del Capo gruppo o suo delegato ad una ditta iscritta all'Albo o, in caso di assenza di categoria di iscrizione, presso altre ditte per importi sino a L. 1.000.000;
- b) previa richiesta di offerta da parte di almeno tre ditte iscritte all' Albo nel caso di importi sino a L. 2.000.000.

4. Nel caso di assenza di iscrizioni nella categoria prescritta o di una sola ditta iscritta, si prescinde dalla richiesta di offerta.

5. Si prescinde, inoltre, dall'acquisizione di preventivi nel caso di beni coperti da copyright.

ART. 44 - OGGETTO DEI BENI DA ACQUISIRE.

1. Con le modalità e importi indicati nell'articolo precedente, sono acquisibili:

- a) acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, libri e pubblicazioni inerenti gli uffici comunali, beni mobili, attrezzature, macchine e software per uffici, beni strumentali e materiale edile.
- b) manutenzione e riparazione di mezzi d'opera, beni mobili e mobili registrati, apparecchiature meccaniche, elettroniche.
- c) Ogni altra minuta spesa non espressamente indicata, ma necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

ART. 45 - LIQUIDAZIONE SPESE.

1. La liquidazione delle spese avviene a mezzo del servizio che ne ha effettuato l'ordinazione e a presentazione della fattura debitamente vistata dal Capo gruppo.

ART. 46 - APPALTO DI BENI E SERVIZI.

1. Per importo superiore a quanto stabilito dall'art. 43, l'acquisizione di beni e servizi sarà effettuata mediante appalto da esperirsi a mezzo di pubblico incanto, con la procedura prevista dagli articoli seguenti.

ART. 47 - APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI SINO A  
L.80.000.000



1. L'affidamento dell'appalto per la fornitura di beni e servizi, comprese le eventuali installazioni, sino all'importo di L. 80.000.000 con esclusione dell'I.V.A., avviene mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi degli artt. 65 e 68 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10.

2. Ai fini dell'esclusione, l'accertamento dell'anomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto nell'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con le modificazioni della legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura fissa del 7% ed è indicato nel bando di gara.

3. Lo schema di bando è approvato dalla Giunta municipale contestualmente al preventivo di spesa (e/o perizia) ed all'eventuale foglio di patti e condizioni o capitolato speciale di appalto.

4. Il bando è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune ed all'Albo dell'Ufficio Regionale per i Pubblici Appalti.

ART. 48 - APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI SINO A 130.000 ECU.

1. Per l'appalto di fornitura di beni e servizi compresi gli eventuali lavori di installazione, sino a 130.000 ECU, con esclusione dell'IVA, si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

2. Il bando va pubblicato all'albo pretorio, sulla G.U.R.S. e all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti.

ART. 49 - APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI OLTRE 130.000 ECU.

1. L'affidamento degli appalti pubblici di fornitura di beni e servizi compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130.000 ECU avviene mediante pubblico incanto da esperirsi con il sistema indicato al precedente art. 47.

2. Il bando è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti, alla G.U.R.S., nonché:

- per importo oltre 500.000 ECU e sino a 5.000.000 di ECU su tre quotidiani con particolare diffusione sul territorio regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività;

- per importo oltre 5.000.000 di ECU anche in un quotidiano a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

3. L'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.S. deve recare menzione della data di spedizione alla G.U.C.E..

ART. 50 - ESITO DEGLI APPALTI.

1. L'Ente appaltante, a conclusione della gara, anche se andata deserta, da notizia per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

2. Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50% l'importo originario dell'appalto.

3. Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stato completato nei termini previsti dal bando, l'ente appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e degli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

4. Con le modalità indicate nell'articolo precedente si provvede alla pubblicità, per forniture di importo pari o superiore ad 1.000.000 di ECU, di:

- elenco delle imprese partecipanti;
- nome dell'impresa vincitrice;
- il sistema di aggiudicazione.



- C A P O V -

LAVORI PUBBLICI

ART. 51 - SISTEMI DI ESECUZIONE.

1. Tutte le opere pubbliche, comprese le manutenzioni, sono eseguite:

- a) in economia diretta;
- b) in affidamento diretto;
- c) per cottimo fiduciario nel caso di lavori di importo superiore a B. 4.000.000 e sino a 150 milioni e nei casi previsti dall'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10;
- d) per trattativa privata nei casi previsti dall' art. 4 della L.R. n. 10/93;
- e) per pubblico incanto, da esperirsi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/1/1993, n. 10, in tutti gli altri casi;
- f) per concessione di costruzione e gestione;
- g) per appalto concorso.

ART. 52 - LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA.

1. Il Capo gruppo o suo delegato dispone, con personale e mezzi in dotazione del Comune, dei lavori di manutenzione da eseguirsi in economia diretta.

2. Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo 43, dispone, altresì, l'acquisto del materiale edile e l'eventuale ricorso al nolo di mezzi d'opera necessari.

3. L'economista comunale è autorizzato ad anticipare le spese occorrenti.

ART. 53 - AFFIDAMENTO DIRETTO.

1. Il Capo gruppo dispone l'affidamento diretto per lavori e/o appalti alle imprese iscritte negli albi di cui al precedente articolo 37, secondo lo stretto ordine di iscrizione ed a rotazione purché siano rispettati i prezzi di mercato.

2. Il ricorso all'affidamento diretto è consentito per forniture e/o lavori quando debbono essere eseguite opere, comprese le forniture di materiale, che prevedono l'impiego di manodopera specializzata e mezzi d'opera non in dotazione al Comune e per l'importo di lavori, IVA esclusa, non superiore a B. 4.000.000.

3. Alla liquidazione si provvede in un'unica soluzione, dopo l'esecuzione dei lavori e su fattura vistata dal Direttore dei Lavori.

4. Non è consentito l'affidamento diretto alla medesima ditta, nel corso dell'anno solare, salvo esaurimento della rotazione delle ditte iscritte nella categoria di competenza dell'Albo.

1. Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di L. 150.000.000.
2. Il cottimo fiduciario è disposto dal Sindaco ed è di competenza del Capo dell'UTC che procede a diramare l'invito ad imprese iscritte nell'albo di cui al precedente art. 37.
3. Il numero delle ditte da invitare non può essere inferiore a cinque salvo un numero minore di iscritti nella categoria di riferimento.
4. Dell'avvenuto affidamento dei lavori per cottimo fiduciario devono essere contestualmente informate le altre ditte iscritte all'Albo per categoria corrispondente, che hanno diritto di proporre offerte.
5. Nella formulazione degli inviti deve essere attuato, per quanto possibile, il principio della rotazione e non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'Albo non ne abbiano ancora avuto uno nell'anno.
6. Il Capo dell' UTC provvede all'aggiudicazione provvisoria, previo espletamento della gara ufficiosa con il sistema indicato nell'art. 43 della Legge Regionale della Legge n. 21/85 come sostituito dall'art. 38 della L.R. n. 10/93.
7. Il verbale di aggiudicazione provvisoria viene trasmesso all'Amministrazione che provvede ad approvarlo definitivamente con deliberazione della Giunta Municipale.
8. Il verbale di gara, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, è pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi, all'albo pretorio.
9. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata dal Capo dell' UTC.
10. Il contratto di appalto deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto ed è immediatamente esecutivo.

ART. 55 - PUBBLICITA' DEGLI APPALTI AFFIDATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.

1. Nel mese di gennaio di ciascun anno deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante cottimo fiduciario o trattativa privata.
2. Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno

Visto si approva la depennazione dell'intero articolo 54 giusta decisione del CO.RE.CO. Sez. Centrale N° 2589/2595 del 15/3/1994.

Il Segretario Comunale  
(Dr. Mario Dollo)



Il Sindaco  
(Dr. Angelo Moschetto)

precedente.

ART. 56 - TRATTATIVA PRIVATA.

1. Il ricorso alla trattativa privata, con o senza gara, viene stabilito dal Consiglio comunale su proposta della Giunta Municipale, sentito il parere del Capo dell' UTC.

2. La trattativa privata è consentita nei casi indicati dall'art. 9 del D.L. 19/12/1991 n. 406.

3. L'affidamento di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito solamente quando il ricorso alla trattativa si connette a ragioni artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva. Non è consentito l'affidamento a trattativa privata per i nuovi lavori di cui all' art. 9, comma 2, lettera e) del D.L. 19/12/91, n. 406.

4. Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lett a) e comma 2, lett. a) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo dopo l'espletamento infruttuoso di due gare.

5. Nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, l'affidamento dei lavori a trattativa privata non è consentito per i lavori di importo superiore a 300 mila ECU.

6. Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:

a) quando almeno 2 incanti siano andati deserti;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di precisione richiesti;

d) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ai servizi del Comune;

e) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura del pubblico incanto.

ART. 57 - PUBBLICO INCANTO.

1. Salvo i casi previsti nei precedenti artt. 52, 53, 54, 55 e nei successivi artt. 59 e 60, tutte le gare di appalto di lavori pubblici si svolgono col sistema del pubblico incanto.

2. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, il

17  
cui procedimento si svolge senza soluzione di continuità.

3. Nelle procedure di pubblico incanto non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

4. Per l'affidamento di lavori pubblici che non hanno rilevanza comunitaria deve essere applicato il sistema indicato dall'art. 43 della legge regionale 21/4/1985 n. 21 come sostituito dall'art. 38 della legge regionale n. 10/93.

5. Per lavori pubblici di rilevanza comunitaria, qualunque sia l'oggetto del contratto, per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si applicano, nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara, il criterio del prezzo più basso.

6. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo, il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, deve essere adeguatamente motivato.

7. La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.

#### ART. 58 - PUBBLICAZIONE BANDO.

1. Per l'appalto sino a 250 mila ECU l'avviso di gara, per estratto, è pubblicato all'Albo pretorio del Comune ed all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti.

2. Per l'appalto compreso fra 250 mila e 500 mila ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti e nella G.U.R.S.

3. Per l'appalto oltre 500 mila ECU e sino a 5 milioni di ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti, nella G.U.R.S. e in tre quotidiani a diffusione regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività.

4. Per opere oltre 5 milioni di ECU l'avviso di gara è pubblicato all'Albo pretorio, all'Ufficio Regionale Pubblici Appalti, nella G.U.R.S., in tre quotidiani a diffusione regionale, in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

5. I quotidiani ed i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara, devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato.

6. L'Ente appaltante, a conclusione della gara, anche se

andata deserta, dà notizia per estratto, con le medesime forme e pubblicità osservate preventivamente, dello svolgimento della gara con espressa indicazione delle fasi del procedimento, dell'impresie partecipanti, delle offerte pervenute e di ogni altra notizia utile.

7. Analoghe procedure sono previste per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel bando di concorso, e che superino del 50% l'importo originario dell'appalto.

8. Nei casi in cui l'esecuzione delle opere o delle forniture non è stato completato nei termini previsti dal bando, l'appaltante deve rendere pubbliche, nelle forme previste dai commi precedenti, le ragioni del ritardo e gli eventuali nuovi termini assegnati alle imprese appaltatrici.

9. Se l'appalto non è stato aggiudicato, le notizie di cui al sesto comma possono essere incluse nel nuovo avviso di gara.

10. Per i lavori disciplinati dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è altresì necessaria la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

11. Nel caso di cui al comma precedente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana deve recare menzione della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate a tale ufficio.

#### ART. 59 - APPALTO CONCORSO.

1. Il ricorso all'appalto concorso è disposto dal Consiglio comunale su proposta della Giunta Municipale sentito il parere del Capo dell'U.T.C.

2. L'esperimento dell'appalto concorso avviene con le modalità e procedure previste dall'art. 37 della L.R. n. 21/85 con il testo sostituito dall'art. 41 della Legge Regionale 12/1/1993 n. 10.

#### ART. 60 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE.

1. Quali siano l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione.

2. Al concessionario è consentito, come parte integrante e corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e gestione dell'opera oggetto della concessione.

3. I bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono indicare i criteri in base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti, in possesso dei requisiti, quelli da invitare, ed il numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque, salvo che gli aspiranti siano meno numerosi, e non superiori a venti.

4. Le concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici vengono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata.

5. Quando si ricorra al criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'individuazione della medesima, alla stregua degli elementi di valutazione indicati nel bando, va operata sulla scorta del parere di una commissione composta con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 37 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 41 della L.R. N. 10/93.

6. Si applicano anche in tal caso le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del predetto articolo 37.

7. La nomina del direttore dei lavori compete sempre al Comune.

8. Al di fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione di cui al presente articolo, il Comune non può avvalersi di soggetti privati concessionari, per la costruzione di opere pubbliche nè per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.



- C A P O V I -



CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO E PER CONCESSIONI CIMITERIALI.

ART. 61 - PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE.

1. Per l'alienazione dei materiali fuori uso, il Capo gruppo, con apposita relazione, proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicando:

- a) i motivi della proposta;
- b) prezzo di alienazione;
- c) perché i materiali sono da considerare fuori uso;
- d) come e se i materiali debbono essere sostituiti;
- e) il prezzo che ritiene realizzabile.

2. L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.

3. La Giunta municipale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo pubblico incanto oppure la distribuzione indicandone le procedure.

ART. 62 - PROCEDURA PER IL PUBBLICO INCANTO.

1. Per la procedura di aggiudicazione compresa la pubblicità, trovano applicazione le vigenti norme statali e regionali.

2. Della gara sarà redatto apposito verbale, nell'intesa che l'aggiudicazione sarà definitiva solo con la sua approvazione con deliberazione della Giunta Municipale.

3. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

4. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale a firma del responsabile del servizio e dell'economo comunale.

ART. 63 - DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO.

1. Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso, con le procedure indicate dalla Giunta municipale, su proposta del Capo gruppo.

2. Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presentarsi il responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta municipale.

ART. 64 - CONTRATTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle dei rispettivi

regolamenti comunali.

2. Le concessioni di cui al precedente comma potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta comunale.

3. L'affidamento relativo agli appalti per la illuminazione votiva avviene a mezzo pubblico incanto da esperirsi con le modalità e con i sistemi indicati dall'art. 36 della L.R. n. 10/1993.



- C A P O V I I -

COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA P.A.

ART. 65 - COMPETENZE

1. Il cottimo fiduciario è disposto dal Sindaco con provvedimento inviato al Capo dell' U.T.C.
2. Il pubblico incanto è disposto dalla Giunta Municipale, su proposta del Capo dell'U.T.C., contestualmente all'approvazione del progetto ed alla scelta del contraente.
3. Sistemi di aggiudicazione diversi dal cottimo fiduciario e dal pubblico incanto sono disposti dal consiglio Comunale su proposta della Giunta municipale, sentito il Capo dell' U.T.C..

COM

- C A P O V I I I -

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI.

1. Tutte le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

ART. 67 - APPLICABILITA' NORMATIVE.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili tutte le norme regionali, statali e comunitarie.

ART. 68 - NORME FINALI

1. L'entrata in vigore di normative regionali, statali o comunitarie il cui dettato è contrastante o modificativo dell'articolo del presente regolamento, sono immediatamente applicabili non necessitano di recepimento a modifica o integrazione.

2. Il presente regolamento, che si compone di n. 68 articoli, dopo il positivo esame del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio e entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I N D I C E

- C A P O I -  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	- NORME APPLICABILI.....	1
ART. 2	- OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 3	- DELIBERAZIONE A CONTRARRE .....	1
ART. 4	- ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	2
ART. 5	- COMPITI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI..	2
ART. 6	- TIPOLOGIA DEI CONTRATTI E ROGITO.....	2
ART. 7	- FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - VERBALE DI GARA.....	3
ART. 8	- CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA ED IL NOTAIO IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.....	3
ART. 9	- STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA.....	4
ART. 10	- STIPULAZIONI PER MEZZO DI CORRISPONDENZA.....	4
ART. 11	- REPERTORIAZIONE.....	4
ART. 12	- DISPOSIZIONI NOTARILI.....	4
ART. 13	- DIRITTI DI SEGRETERIA.....	4
ART. 14	- IMPOSTA DI BOLLO.....	5
ART. 15	- NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	5
ART. 16	- CAUZIONE.....	5
ART. 17	- TERMINE PER LA STIPULAZIONE.....	5
ART. 18	- ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 19	- PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	5
ART. 20	- DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA. ....	6
ART. 21	- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. ....	6
ART. 22	- SUBAPPALTO. ....	6
ART. 23	- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ....	6
ART. 24	- COLLAUDO.....	7
ART. 25	- DIVIETO DI REVISIONE PREZZI.....	7
ART. 26	- NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI. ....	8
ART. 27	- COMPUTO DEI TERMINI.....	8
ART. 28	- CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. ....	8
ART. 29	- REDAZIONE DEI BANDI, AVVISI E CAPITOLATI. ....	9
ART. 30	- PUBBLICITA'. ....	9
ART. 31	- RILASCIO CAPITOLATI ED ELABORATI DI PROGETTI. ....	9

- C A P O I I - 10

CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ED AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRIVATI

ART. 32	- NORME APPLICABILI.....	10
ART. 33	- SPECIALI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA.....	10
ART. 34	- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A PRIVATI.....	10

- C A P O I I I -

ISTITUZIONE E FORMAZIONE ALBO DEI FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA

ART. 35	- ISTITUZIONE.....	11
---------	--------------------	----

ART. 36	- ISCRIZIONE.....	11
ART. 37	- ALBO FORNITORI E IMPRESE DI FIDUCIA - ESCLUSIONI...	11
ART. 38	- APPROVAZIONE ALBI.....	12
ART. 39	- INTEGRAZIONE ELENCO. ....	12
ART. 40	- PUBBLICITA' ALBO. ....	12
ART. 41	- NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI.....	13
ART. 42	- UTILIZZAZIONE ALBI. ....	13

- C A P O I V -  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI

ART. 43	- ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.....	14
ART. 44	- OGGETTO DEI BENI DA ACQUISIRE. ....	14
ART. 45	- LIQUIDAZIONE SPESE. ....	14
ART. 46	- APPALTO DI BENI E SERVIZI.....	14
ART. 47	- APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI SINO A L.80.000.000 .....	14
ART. 48	- APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI SINO A 130.000 ECU. ....	15
ART. 49	- APPALTO PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI OLTRE 130.000 ECU. ....	15
ART. 50	- ESITO DEGLI APPALTI. ....	15

- C A P O V -  
LAVORI PUBBLICI

ART. 51	- SISTEMI DI ESECUZIONE. ....	17
ART. 52	- LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA.....	17
ART. 53	- AFFIDAMENTO DIRETTO. ....	17
ART. 54	- COTTIMO FIDUCIARIO. ....	17
ART. 55	- PUBBLICITA' DEGLI APPALTI AFFIDATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. ....	18
ART. 56	- TRATTATIVA PRIVATA. ....	18
ART. 57	- PUBBLICO INCANTO.....	19
ART. 58	- PUBBLICAZIONE BANDO. ....	20
ART. 59	- APPALTO CONCORSO. ....	21
ART. 60	- CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE. ....	21

- C A P O V I -  
CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO E PER  
CONCESSIONI CIMITERIALI:

ART. 61	- PROCEDURA PER DICHIARARE FUORI USO IL MATERIALE....	23
ART. 62	- PROCEDURA PER IL PUBBLICO INCANTO. ....	23
ART. 63	- DISTRUZIONE DEL MATERIALE FUORI USO. ....	23
ART. 64	- CONTRATTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	23

- C A P O V I I -  
COMPETENZE DEGLI ORGANI DELLA P.A.

ART. 65	- COMPETENZE .....	24
---------	--------------------	----

- C A P O V I I I -  
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI.....	25
ART. 67 - APPLICABILITA' NORMATIVE. ....	25
ART. 68 - NORME FINALI .....	25

COMUNE DI RADDUSA  
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
di questo Comune dal 24-4-94 al 8-5-94

24 APR. 1994

IL MESSO COMUNALE  
Giuseppe Ponzio

*Giuseppe Ponzio*

